

COMUNE DI OSTUNI
ASILO NIDO COMUNALE – Servizi ausiliari e di refezione

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(anno scolastico 2009-2010)

1. OGGETTO DELLA FORNITURA.

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia, destinato ai bambini e alle bambine dai 3 mesi ai 3 anni. È un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino. L'asilo nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia. Esso è, pertanto, un servizio da espletarsi nel rispetto degli standard di qualità prefissati nella normativa statale e regionale, nonché di quelli adottati esplicitamente dal Comune di Ostuni.

Oggetto dell'appalto è l'affidamento per un anno scolastico ad una cooperativa sociale di tipo B della prestazione dei servizi ausiliari e di refezione dell'asilo nido di Largo Bianchieri, ad integrazione del servizio educativo che continua ad essere svolto direttamente dal Comune con personale educativo alle proprie dipendenze.

L'attività complessivamente autorizzata nella struttura di Largo Bianchieri, con provvedimento adottato dal Comune nel rispetto della normativa regionale vigente, è pari a 50 bambini. Nell'a.s. 2009-2010 è prevista l'attivazione al massimo di n° 5 sezioni.

In dettaglio i servizi oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- a) attività di collaborazione con gli educatori per le esigenze di cura ed igiene personale dei bambini, nonché di vigilanza;
- b) attività di ristorazione (fornitura generi alimentari, preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti) per tutti i bambini frequentanti l'asilo nido;
- c) attività di pulizia di tutto l'immobile, di riordino degli ambienti, di guardaroba;

2. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE.

Le attività di collaborazione con gli educatori sono quelle richieste nel corso delle attività educative e ludiche normalmente svolte in un asilo dagli educatori nel loro rapporto quotidiano con i bambini, sulla scorta di programmi e/o di progetti educativi. Sono compresi in tali attività quelle per la cura e l'igiene personale dei bambini e per l'assistenza durante il pasto, nonché quelle di vigilanza degli ingressi.

Le attività si svolgono per un arco orario minimo che copre la fascia giornaliera dalle ore 7,30 alle ore 14,30, con l'impiego di almeno due unità lavorative.

L'asilo nido resta in funzione per tutti i giorni feriali della settimana e per tutto l'anno scolastico 2009-10, con le interruzioni previste nel calendario annuale approvato dal Comune.

3. ATTIVITA' DI RISTORAZIONE.

L'attività di ristorazione comprende la preparazione presso la cucina della struttura e la somministrazione dei pasti per i bambini piccoli, medi e grandi (lattanti, semidivezzi e divezzi) nel

rispetto della tabella dietetica approvata dal competente Servizio della ASL, integrata da ogni ulteriore disposizione igienico - alimentare proveniente dalle autorità sanitarie o dal sindaco.

La fornitura delle derrate alimentari e di quanto occorrente per la loro preparazione è a carico della cooperativa affidataria dell'appalto.

Nel caso di particolari regimi alimentari dovuti ad intolleranze a determinate sostanze, documentate dal medico specialista, la fornitura delle derrate alimentari è a carico della famiglia, rimanendo a carico dell'appaltatore la loro preparazione.

L'appaltatore si impegna a rispettare eventuali esigenze di particolari regimi alimentari connessi a differenti appartenenze etnico-religiose e a non ostacolarne il libero esercizio.

4. ATTIVITA' DI PULIZIA, DI RIORDINO E DI GUARDAROBA.

L'attività di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, nonché quelle di riordino, di lavanderia e guardaroba, espletate secondo le regole comuni e nel rispetto della normativa vigente, mirano al soddisfacimento di tutte le esigenze per un corretto funzionamento del nido e di tutti i bisogni dei bambini, comprendenti i loro bisogni personali di igiene fronteggiati in collaborazione con il personale educativo.

5. PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'.

L'appaltatore espleta il servizio mediante personale in possesso di titoli di studio e preparazione professionale adeguati, secondo quanto stabilito dal capitolato e dalla normativa vigente.

Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:

- a) **Personale per le attività di collaborazione:** in numero non inferiore a due unità, in possesso della licenza della scuola dell'obbligo, presente nell'arco temporale di funzionamento del servizio.
- b) **Personale per la ristorazione:** dotati di specifica preparazione e, nel caso del cuoco, munito della qualifica professionale.
- c) **Personale per le attività di pulizia e di lavanderia/guardaroba:** in numero sufficiente e con presenza in servizio adeguata alle esigenze di funzionalità del nido.

Prima dell'avvio del servizio l'appaltatore invia all'Amministrazione Comunale l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente, nonché preventivamente, ogni successiva variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

L'organizzazione del personale, promossa in funzione delle esigenze dei vari servizi, è curata dalla cooperativa con turni ed orari giornalieri di lavoro preventivamente comunicati al Settore politiche sociali dell'Ente e mira a garantire la continuità delle figure ausiliarie impiegate nelle rispettive assegnazioni e servizi almeno per la durata dell'anno scolastico, nonché a garantire l'immediata sostituzione con altri operatori di pari qualifica in ogni caso di assenza.

Tutto il personale impiegato sarà in regola con la normativa sanitaria che regola l'accesso ai pubblici servizi e presenterà il certificato di sana e robusta costituzione fisica al momento dell'assunzione in servizio.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare prioritariamente presso l'asilo nido, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale residente sul territorio di Ostuni, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.

6. FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

La funzione di indirizzo e di controllo rispetto alla intera attività dell'asilo nido è esercitata dal Comune attraverso la struttura di direzione del Settore delle politiche sociali.

La cooperativa appaltatrice assicura la costante funzione di raccordo con il Comune mediante la designazione di un responsabile, con funzioni di coordinamento tecnico, cui l'Ente si rivolge per ogni genere di contatto con la cooperativa riguardante lo svolgimento delle attività affidate in appalto.

7. BENI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO.

Il servizio di asilo nido è svolto unicamente nei locali comunali a ciò destinati ovvero autorizzati dall'Ente.

La cooperativa appaltatrice si avvale, per tutte le attività conferite, dei beni, degli impianti ed attrezzature messi a disposizione dell'Ente al momento del conferimento dell'appalto: locali, arredi, attrezzature di cucina, di proprietà del Comune di Ostuni e ceduti in comodato, per la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano. La cooperativa si impegna a mantenere in buono stato i locali e gli impianti, a non apportarvi modificazioni, innovazioni o trasformazioni senza la preventiva autorizzazione del Comune, né a modificarne la destinazione d'uso.

L'appaltatore avrà l'obbligo della manutenzione dei relativi arredi ed attrezzature in dotazione di proprietà dell'Ente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente.

Prima dell'inizio dell'appalto sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione delle attrezzature e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza l'appaltatore è tenuto a riconsegnare gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico dell'appaltatore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura che sia dovuta ad un corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

La cooperativa partecipante alla gara ha l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio che sarà fornito. Tali sopralluoghi devono essere effettuati in orari concordati tra le parti, le quali ne redigono verbali di visita. Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.

I costi per l'acquisto delle derrate alimentari nonché per i materiali di pulizia sono a carico dell'appaltatore.

8. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita per il periodo decorrente dal 1 settembre 2009, ovvero dalla data che sarà definita nel contratto, per concludersi il 31 luglio 2010.

Il contratto cesserà di avere effetto in ogni caso alla scadenza del periodo contrattuale indicato al primo comma.

9. CORRISPETTIVO.

Il prezzo dell'appalto è imm modificabile per la durata del contratto.

10. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

Le inadempienze della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattuali relativamente alla organizzazione ed erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a conoscenza in seguito a segnalazione o a sopralluogo (a titolo esemplificativo: mancato rispetto degli orari della prestazione, mancata prestazione di anche di un asola delle tipologie di prestazione di servizio, imperizia del personale, mancata esposizione del tesserino individuale degli operatori, servizi svolti con modalità non previste o non concordate con il servizio sociale comunale, interruzione dell'attività e quant'altro abbia influenza sulla prestazione e/o sull'utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore da parte del Dirigente dell'Ufficio Politiche sociali.

Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, con formale provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Politiche sociali è applicata una penale da € 100,00= ad € 500,00=, secondo la gravità, per ogni giorno e per ogni operatore interessato all'inadempimento.

Il Comune ha facoltà di risolvere ipso jure il contratto, e di incamerare il deposito cauzionale, in caso di manifesta incapacità gestionale, gravi inadempienze da parte dell'impresa appaltatrice, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza da parte dell'appaltatore al complesso degli impegni assunti, di verifica e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida alla eliminazione dell'inconveniente entro congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

È altresì causa di risoluzione la interruzione non autorizzata dell'attività per più di sette giorni, anche non consecutivi, ovvero nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata riattivazione del servizio intimato dal Comune.

La convenzione è altresì automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora si verifichi la cancellazione del soggetto aggiudicatario, ovvero di una sua componente nel caso di associazione temporanea di impresa (ATI) o di un consorzio, dall'albo, registro od elenco regionale la cui iscrizione era richiesta come requisito di ammissione alla gara.

Alla risoluzione contrattuale di diritto, a causa della inadempienza del gestore, e senza che questi possa reclamare indennizzi di sorta, si perviene con preavviso di trenta giorni per il tramite di provvedimento amministrativo con il quale si procede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando impregiudicata la facoltà del Comune di intraprendere ogni ulteriore azione risarcitoria a tutela dei propri diritti e interessi.

L'appaltatore può risolvere la convenzione nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari. In tal caso il preavviso del gestore non può essere inferiore a centoventi giorni.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affida il servizio al soggetto che, dopo quello aggiudicatario, abbia praticato la migliore offerta in sede di gara.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi sull'intero deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitato ad essa, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per gli ulteriori danni eventuali.

In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del codice civile vigente.

La ditta risultante aggiudicataria del servizio è tenuta alla scrupolosa osservanza degli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di quant'altro previsto dal contratto di lavoro da essa adottato, nonché dallo statuto nel caso dei soci – lavoratori delle cooperative nel rispetto della legge 3 aprile 2001 n° 142.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dagli uffici comunali o ad essi segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà alla ditta, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio risulta ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

In caso di singole inadempienze contrattuali diverse da quelle individuate nei commi precedenti, il Comune ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 1.000,00= in relazione alla gravità della inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante lettera formale a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche sociali da notificare nei modi di legge. Qualora, nei casi diversi da quelli contemplati al primo comma, nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, la ditta non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della penalità.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto nell'art. 10, il Comune ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria rispetto agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento, da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità della Ditta; a tal fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta presentato sia vincolante per l'aggiudicataria;
- ritardo eccedente i trenta giorni nel pagamento dei lavoratori impiegati nel servizio;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà della stessa, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'appaltatore nel servizio.

12. SPESE

Tutte le spese relative all'espletamento, alla stipulazione e registrazione del contratto, accessori e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, saranno per intero a carico dell'appaltatore, se ed in quanto dovuti.

13. GARANZIA DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a garantire il servizio oggetto del presente contratto senza interruzioni di sorta. Lo stesso dovrà concordare con l'Ufficio Politiche sociali i servizi minimi da garantire qualora si trovasse nell'impossibilità di eseguire il servizio per cause di forza maggiore, compreso lo sciopero.

14. TUTELA ASSICURATIVA

L'appaltatore provvede ad assicurare se stesso ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di provvedere a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:

- 1) Responsabilità civile per danni a terzi, personale socio e/o dipendente ed utenti, derivanti, a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili, e apparecchiature connesse alle attività esercitate per importo di massimale non inferiore complessivamente a €. 258.230,00=, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il comune da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare;
- 2) Morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche per il personale socio e/o dipendente e terzi a causa dell'attività esercitata, rispettivamente con le seguenti coperture minime: €.129.115,00=, €.206.585,00=, €.520,00=.

Le suddette polizze saranno consegnate al momento della stipula del contratto.

15. FORO COMPETENTE

La risoluzione di eventuali controversie in merito all'applicazione del presente contratto è demandata all'autorità giudiziaria competente.

16. DOMICILIAZIONE

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Ostuni.

17. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI).

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123); vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che è stato predisposto il DUVRI, in quanto:

- viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
- il DUVRI allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso, la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità;
- gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati sul documento stesso.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

18. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, nonché alle norme del Codice Civile, purché compatibili.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

19. TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia dei dati personali”, i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto.